



## VERBALE DI ACCORDO SINDACALE

ai sensi dell'articolo 22, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e dell'art. 2 del Decreto Interministeriale 24/3/2020 per la richiesta del trattamento di Cassa integrazione in deroga per la concessione dell'assegno ordinario di cui all'articolo 30

\*

Il giorno 01 del mese di aprile dell'anno 2020 si sono confrontati con modalità telematica:


- per l'azienda **MARALD SPA**, il Dott. Raffaele Del Giudice assistito dal Dott. Lucio Sindaco – Consulente del Lavoro (la “Società”);
- le OO.SS. Nazionali **UILTUCS UIL**, con il componente della segreteria Nazionale Dott. Gennaro Strazzullo, la **FILCAMS CGIL** con il componente la segreteria Nazionale Sig. Gabriele Guglielmi e la **FISASCAT CISL** con il componente la segreteria Nazionale Sig. Dario Campeotto, anche per conto delle segreterie territoriali tutte cui l’informativa sindacale è stata inoltrata dalla società a livello nazionale (di seguito anche il “sindacato”, e la Società e il sindacato insieme anche le “Parti”);

per l'esame della comunicazione formulata ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e dell'art. 2 del Decreto Interministeriale 24/3/2020 dall'azienda **MARALD SPA**, con sede legale in BERGAMO (BG) – VIA MONTE GRAPPA N. 7 - CAP. 24121.

### Premesso che

- La Società applica il CCNL Terziario – Confcommercio, occupa al suo interno **408 dipendenti** nelle sedi di cui all' ALLEGATO A, presso cui svolge attività di vendita al dettaglio di abbigliamento.
- Il presente esame congiunto è stato effettuato in via telematica in seguito alla comunicazione inviata dall'azienda il giorno 23 marzo 2020 mediante pec/fax/e-mail, ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, con la quale si informavano le OO.SS. Nazionali e Territoriali, nonché il Ministero del Lavoro in data 26 marzo (essendo il decreto interministeriale stato emesso in data successiva alla trasmissione della informativa al sindacato), circa l'indifferibile esigenza dell'intervento della Cassa Integrazione in deroga relativamente al personale occupato nelle diverse unità operative ubicate nelle Regioni di cui all'ALLEGATO A ;
- L'azienda è inquadrata nel settore Terziario ed occupa più di 50 dipendenti sull'intero territorio nazionale e conseguentemente non può fruire delle tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro. La Società pertanto non rientra nell'ambito di applicazione del Fondo di Integrazione Salariale (F.I.S.) o della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (C.I.G.O) in quanto al di fuori del campo di applicazione della Cigo e Cigs di cui al Titolo I del d.lgs 148 del 2015;
- Ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.l. del 24/3/2020, qualora la crisi coinvolga più unità produttive del medesimo datore di lavoro site in 5 o più Regioni e Province autonome sul territorio nazionale, ai fini del coordinamento delle relative procedure, il trattamento di Cassa integrazione salariale in deroga è riconosciuto dal Ministero del lavoro per conto delle Regioni interessate.
- Le Parti hanno esaminato la situazione aziendale che si è venuta a creare in seguito sia ai provvedimenti governativi che locali (regionali o comunali) emanati ai fini del contenimento della emergenza epidemiologica COVID-19 in atto e, più in particolare, i DPCM 8, 9 Marzo





2020, i quali avendo bloccato intere zone del paese e reso impossibile la mobilità delle persone, hanno causato una notevole contrazione delle presenze con conseguente drastica riduzione delle vendite, tale da determinare la chiusura sull'intero territorio Nazionale della totalità dei punti vendita. Inoltre, a ciò si deve aggiungere che con il DPCM 11 marzo 2020 l'attività aziendale è stata interrotta in quanto non rientrante in nessuna delle attività di cui all'All. 1 menzionato dall'art. 1, lett. A del predetto DPCM. Ad oggi, quindi, l'attività aziendale è sospesa anche in forza del provvedimento dello stato che ne inibisce la ripresa, obbligando al fermo produttivo ed al mancato impiego della totalità della forza lavoro.

- Le predette conseguenze economiche negative hanno reso indifferibile, con decorrenza dal **16/03/2020**, la sospensione temporanea dell'attività lavorativa per tutto il personale occupato di cui alla nostra comunicazione inviata via pec contenente il numero del personale in forza all'azienda.
- La Società ha dichiarato che tale riduzione temporanea dell'attività lavorativa non è imputabile alla stessa né ai lavoratori e che si tratta, in ogni caso, di "evento oggettivamente non evitabile", causante evidente pregiudizio per l'attività produttiva, con paralisi della stessa (in conseguenza del COVID-19).

**Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:**

1. Le premesse sono parte integrante della presente intesa.
2. Le Parti confermano la positività del confronto sindacale svolto telematicamente e della sottoscrizione sempre telematica del presente accordo, pienamente valido ed efficace, pertanto, a tutti gli effetti di legge per il raggiungimento dei fini cui esso tende in materia di cassa integrazione in deroga. Il testo del presente accordo verrà scambiato a mezzo pec/e-mail agli indirizzi noti ed in uso dalle parti e tra di esse.
3. Conseguentemente, in ragione di quanto descritto in premessa, le Parti si danno reciprocamente atto e condividono che la riduzione temporanea dell'attività lavorativa non è imputabile all'azienda né ai lavoratori e ritengono necessario ricorrere alla Cassa Integrazione in deroga come disciplinata dall'art. 22 del DL n. 18/2020 (Cura Italia);
4. La causale per la quale si richiede l'intervento della Cassa Integrazione in deroga è la seguente: "emergenza COVID-19".
5. La Società presenterà domanda di accesso alla Cassa Integrazione in deroga nei tempi e con le modalità previste dall'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e dell'art. 2 del Decreto Interministeriale 24/3/2020 nonché della Circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020, al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali il quale entro 30 giorni dalla ricezione emetterà il Decreto di concessione per l'erogazione della prestazione da parte dell'INPS del trattamento di Cassa integrazione in deroga
6. Le Parti, dato atto di aver esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, concordano sulla richiesta di intervento della Cassa Integrazione in deroga con sospensione a zero ore, in funzione dell'organizzazione aziendale e ferma restando l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili laddove possibile e compatibilmente con l'eventuale ripresa dell'attività, in assenza della quale nessuna rotazione verrà evidentemente svolta. Il periodo di sospensione sarà pari a nove settimane decorrenti dal **16/03/2020 per n. 408 lavoratori su un organico complessivo di 408 lavoratori** secondo la ripartizione Regionale prevista nel sotto riportato elenco.
7. La Società avrà la facoltà di richiamare in servizio i lavoratori con un preavviso di 24 ore.



8. Il trattamento di Cassa Integrazione in deroga avverrà attraverso l'erogazione diretta dell'assegno da parte dell'INPS.
9. Atteso il particolare momento, per venire incontro alle esigenze dei lavoratori, la società erogherà ai dipendenti i collocati in CIG in deroga , rispettivamente con le mensilità di Aprile e Maggio 2020, i 4/12 della 14 mensilità 2020 .
10. Le parti si danno atto e convengono che la Società, viste le misure restrittive volte ad evitare il contatto tra le persone e l'urgenza d'implementare quanto prima la prestazione dell'assegno, provvederà ad inviare comunicazioni ai lavoratori indicando le modalità di sospensione. Le parti acconsentono a che tali comunicazioni possano avvenire anche collettivamente, inviate a mezzo mail ordinaria e/o messaggio whatsapp.
11. Si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di accordo, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale.
12. La società MARALD Spa , si è adeguata a quanto previsto dal "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid – 19 negli ambienti di lavoro" del 14/03/2020 , al fine di assicurare ai lavoratori che prestano servizio adeguati livelli protezione. In tale ottica il Comitato per l'applicazione del protocollo si riunirà periodicamente e, comunque, in ogni caso prima della riapertura al pubblico degli esercizi commerciali , per la verifica della corretta applicazione di quanto nello stesso previsto.
13. L'azienda si impegna ad attivarsi per quanto di sua competenza , al fine di agevolare l'accesso alle anticipazioni da parte del sistema bancario, laddove venissero stipulati in tal senso.
14. Le parti, con la sottoscrizione con le Segreterie Nazionali delle OO.SS. di categoria costituite, ritengono concluso positivamente l'esame congiunto previsto dall'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 per la concessione Cassa Integrazione in deroga, esplicitando lo stesso validità anche nelle Regioni nelle quali sono presenti unità locali dell'azienda come in allegato indicate. La presente intesa, infatti, sottoscritta dal sindacato nazionale assorbe e ricomprende le competenze delle segreterie territoriali, e ha validità, in quanto confermo, per tutte le regioni ove la società ha sede.

Letto, confermato e sottoscritto.


La Società

MARALD SpA



UILTUCS UIL

FILCAMS CGIL



FISASCAT-CISL

